



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 21.04.2022 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 894/2018

TRA

DI MAIO Carmine, nato a Napoli il 10.06.1963, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Concetta di Gennaro, presso il cui studio elett. dom. in Napoli, alla via Vicinale S. Maria del Pianto

RICORRENTE

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t, rappresentato e difeso come in atti

RESISTENTE

OGGETTO: ratei pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento – esecuzione decreto di omologa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 29.01.2018 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi il proprio diritto a percepire il trattamento economico previsto per la pensione di invalidità nonché per l'indennità di accompagnamento in virtù del riconoscimento del relativo requisito sanitario avvenuto con decreto di omologa del 19.06.2017, cui l'Inps non aveva dato alcuna esecuzione, nonostante il decorso del termine di legge.

Agiva, pertanto, per ottenere la condanna dell'Istituto convenuto al pagamento dei ratei della pensione di invalidità nonché della indennità di accompagnamento, rispettivamente, con decorrenza da ottobre 2013 e da gennaio 2014. Vinte le spese, con attribuzione.

L'Inps si costituiva e resisteva alla domanda, concludendo per il rigetto del ricorso. Evidenziava, in particolare, a sostegno delle rassegnate conclusioni, che il ricorrente, già titolare di pensione di cecità nonché di indennità di accompagnamento quale cieco assoluto, non era stato riconosciuto quale soggetto pluriminorato e, pertanto, non aveva diritto al riconoscimento delle prestazioni in materia di invalidità civile.

All'udienza odierna di discussione la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il ricorso non è fondato e, pertanto, va rigettato per i motivi di seguito esposti.

Come è noto, la legge n. 429/1991, all'art. 2, riconosce il principio della cd. pluriminorazione, per cui alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1 marzo 1991, spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.

Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 246 del 1989 «... *la normativa vigente non vieta, in caso di pluriminorazione, il cumulo delle provvidenze previste per l'invalidità civile e, rispettivamente, per la cecità (o il sordomutismo) ove ricorrano i presupposti di ciascuna; prescrive, però, che il riconoscimento di tali invalidità avvenga in base a malattie o minorazioni diverse, e ciò al fine di evitare l'attribuzione al soggetto di più prestazioni assistenziali per la stessa causa* (cfr. circolare cit. e parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1973/80 del 18 dicembre 1981)». La "pluriminorazione" può definirsi, dunque, come una condizione sanitaria caratterizzata dalla compresenza di diverse minorazioni invalidanti.

In altre parole, il soggetto cieco assoluto può aver diritto anche alla pensione di inabilità o alla indennità di accompagnamento prevista in favore degli invalidi civili soltanto se risulta affetto, insieme alla cecità, da un altro tipo di menomazione tale da configurare distintamente i presupposti per il riconoscimento di tali prestazioni.

Dunque, ai sensi della L. n. 429 del 1991, art. 2, è ben possibile il cumulo tra la pensione di inabilità e/o la indennità di accompagnamento previste per gli invalidi civili e le analoghe prestazioni riconosciute in favore dei ciechi assoluti purché per le prime il requisito sia integrato da infermità diverse dalla cecità.

Sul punto va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale "la normativa vigente non vieta, in caso di pluriminorazione, il cumulo delle provvidenze previste per l'invalidità civile e, rispettivamente, per la cecità (o il sordomutismo) ove ricorrano i presupposti di ciascuna; prescrive, però, che il riconoscimento di tali invalidità avvenga in base a *malattie o minorazioni diverse, e ciò al fine di evitare l'attribuzione al soggetto di più prestazioni assistenziali per la stessa causa*" (in tal senso, ex multis, Cass. n. 30568/2019; Cass. n. 11912/2012).

La Suprema Corte, con riferimento specifico alla possibilità di cumulo della prestazione dell'indennità di accompagnamento "ordinaria" con le provvidenze previste in favore dei soggetti ciechi assoluti, ha affermato: "L'indennità di accompagnamento ex art. 1 della l. n. 18 del 1980 non è cumulabile con l'indennità per cecità totale, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), della l. n. 508

del 1988 - salvo che il requisito sanitario sia integrato da infermità diverse - in quanto entrambe le prestazioni assistenziali assolvono alle medesime finalità di sopperire a bisogni primari di soggetti in condizioni di gravissima menomazione nello svolgimento della vita quotidiana e dei rapporti sociali” (Cass. n. 18443/2016).

Ciò premesso, e venendo al caso in esame, va evidenziato che, con decreto di omologa del 19.06.2017, il ricorrente otteneva il riconoscimento del requisito sanitario rilevante ai fini della pensione di invalidità civile nonché ai fini della indennità di accompagnamento previste in favore degli invalidi civili.

L’Inps, all’esito della notifica del decreto di omologa, non riconosceva le suindicate prestazioni atteso che l’istante - in qualità di cieco assoluto - risultava già percettore delle prestazioni della pensione e della indennità di accompagnamento riconosciute in favore dei soggetti in condizione di cecità totale.

Orbene, rileva il Tribunale che, sulla base della documentazione in atti (cfr. elaborato peritale relativo al giudizio per ATP n.r.g. 5337/2014), ed in assenza di qualsivoglia deduzione svolta sul punto nel ricorso introduttivo, al ricorrente non possa essere riconosciuto lo status di soggetto pluriminorato, presupposto, quest’ultimo, necessario, per le ragioni già illustrate, ai fini della concessione della pensione di inabilità civile e della indennità di accompagnamento ordinaria.

Ed, infatti, dal tenore complessivo della (se pur scarna) motivazione espressa dal CTU in sede di elaborato peritale, si evince che la malattia dell’apparato visivo è stata valutata dal consulente e considerata ai fini del riconoscimento sia della totale inabilità che della indennità di accompagnamento, posto che, proprio in virtù della cecità assoluta, considerata unitamente alle altre patologie, il CTU è giunto alle conclusioni rassegnate in perizia.

Non vi è, infatti, nell’elaborato peritale, una valutazione autonoma delle patologie sofferte dal ricorrente, diverse dalla cecità, né si giunge alla conclusione del riconoscimento della indennità di accompagnamento sulla base di una considerazione della incidenza di tali ulteriori affezioni sulla capacità del ricorrente di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita o di deambulare senza l’aiuto di terzi. Viceversa, dal percorso motivazionale espresso dal consulente, emerge che la patologia visiva ha avuto diretta incidenza sul riconoscimento della percentuale di invalidità nonché del requisito sanitario rilevante ai fini della indennità di accompagnamento.

Non emerge, pertanto, dalle indagini peritali espletate in fase di ATP, che le patologie sofferte dalla parte, diverse dal deficit visivo, siano da sole idonee a determinare la necessità di assistenza continua e la totale inabilità.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.

La peculiarità e controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa le spese.

Santa Maria Capua Vetere, 21 aprile 2022

Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni